

## **Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: la Relazione al Parlamento.**

di *Giovanni Tamburini*

**Sommario:** 1. Premessa: l'attività del Garante Nazionale. - 2. L'area penale. - 3. L'area del controllo delle migrazioni. - 4. L'area della sicurezza. - 5. L'area sanitaria. - 6. Conclusioni.

### **1. Premessa: l'attività del Garante Nazionale.**

Il 21 marzo 2017 è stata presentata al Parlamento la Relazione sul primo anno di attività del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale<sup>1</sup>.

Tale figura, introdotta con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 10, si è posta quale obiettivo principale quello di dare una risposta chiara e decisa alla censura della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: la sentenza Torreggiani (sentenza 8 gennaio 2013), infatti, ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 della CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti), definendo il sovraffollamento carcerario come un problema strutturale dell'ordinamento italiano.

Il Garante dei detenuti, tuttavia, non è nato come organismo con finalità di repressione di situazioni già compromesse, bensì di prevenzione, al fine di evitare il sorgere di determinate condizioni; la prevenzione, infatti, è considerata, sia in ambito europeo che globale, un elemento essenziale della tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale; a tal fine, fondamentale è stata l'istituzione del Comitato per la Prevenzione della Tortura (CTP), la cui fisionomia è stata largamente ripresa dal legislatore nazionale per la definizione dei caratteri generali e dei compiti del Garante Nazionale dei detenuti, nonché la ratifica, avvenuta alla fine del 2012, del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura.

Obiettivo della relazione presentata alla Camera dei Deputati è quello di evidenziare i risultati dell'attività del Garante Nazionale, attività che si compone di visite, accessi a documenti e colloqui con le persone private della libertà nonché con gli operatori responsabili del corretto andamento di tale privazione<sup>2</sup>.

Il controllo operato dal Garante riguarda le diverse aree di privazione della libertà: il concetto di "privazione della libertà" è molto esteso e non deve essere limitato

---

<sup>1</sup> Il testo integrale della Relazione è consultabile su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

<sup>2</sup> Il Garante, all'interno della Relazione, ha altresì sviluppato una serie di raccomandazioni, basate sui risultati delle attività svolte; cfr. punto 9, pp. 207 – 225.

all'ambito penale, in quanto comprende tutte quelle situazioni che limitano le possibilità di movimento del singolo e che possono per ciò essere definite come effettivamente privative e non semplicemente restrittive della libertà.

Vengono così individuate 4 aree principali di privazione della libertà:

- Area penale;
- Area del controllo delle migrazioni;
- Area della sicurezza;
- Area sanitaria.

## 2. L'area penale.

Uno dei principali settori cui si interessa il Garante è sicuramente quello della detenzione penale, intesa sia come misura cautelare sia in funzione esecutiva, anche quando si realizza in forme diverse dalla custodia in carcere; sono, dunque, comprese tutte le comunità chiuse in cui una persona può essere ristretta sulla base di un provvedimento del Magistrato, tra cui le varie forme di detenzione domiciliare<sup>3</sup>.

Nel corso del primo anno di attività sono state effettuate 35 visite di Istituti penitenziari, di cui 23 a seguito di segnalazioni di specifiche situazioni di crisi; sono stati altresì trattati 108 reclami *ex art. 35 ord. pen.* e si è preso atto di 126 segnalazioni<sup>4</sup>.

Innanzitutto, il Garante valuta in termini positivi i progressi compiuti nella lotta al sovraffollamento carcerario: le modifiche apportate dai decreti legge nn. 78 e 146 del 2013 hanno permesso, da un lato, di ridurre il flusso di detenuti in entrata, dall'altro, di aumentare il numero di detenuti in uscita; la sentenza Torreggiani ha però determinato un'altra importante conseguenza, ovvero quella di aver riportato il carcere e le relative problematiche al centro del dibattito pubblico e politico.

La strada da percorrere è ancora molto lunga e, come evidenziato dal Garante, i problemi sono numerosi e ben lungi dall'essere risolti.

Nonostante gli interventi positivi in tal senso, fra cui l'introduzione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, è ancora presente un problema relativo al dato quantitativo della detenzione: vi è, infatti, una notevole disparità tra i posti realmente disponibili e le presenze effettive (45.509 posti disponibili a fronte di 55.827 detenuti presenti).

Ancor più preoccupanti sono le condizioni in cui i detenuti sono ristretti, tanto che il Garante ritiene che *“il carcere è ancora troppo spesso luogo di sofferenza aggiuntiva, oltre a quella intrinseca alla privazione della libertà personale, per le persone che vi sono ristrette”*.

Nel tentativo di risolvere tale situazione, devono annoverarsi due importanti interventi.

<sup>3</sup> Cfr. Relazione punto 3, pp. 44 – 83.

<sup>4</sup> L'esposizione delle visite effettuate dall'Ufficio del Garante relative all'area penale, con indicazione delle criticità e degli aspetti positivi, è contenuta al punto 9.1, pp. 190 – 201 della Relazione presentata al Parlamento.

*In primis*, l’iniziativa degli Stati generali dell’esecuzione penale, che, mettendo in luce le problematiche principali di tale settore, ha permesso di riaffermare la centralità del principio della pena detentiva come *extrema ratio*<sup>5</sup>; nel corso dei lavori sono state formulate numerose proposte, con finalità diverse: fornire i criteri generali per l’attuazione della delega legislativa per la riforma dell’ordinamento penitenziario<sup>6</sup>, configurare un nuovo modello di gestione del sistema dell’esecuzione penale, promuovere la percezione sociale del senso e del valore della pena.

*In secundis*, la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e l’apertura delle REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) ha determinato sia un grande cambiamento culturale sia un netto miglioramento delle condizioni di detenzione dei soggetti interessati, anche se, in molti casi, le strutture hanno ancora carattere provvisorio. Al riguardo, il Garante sottolinea la duplice necessità, da un lato, di assicurare l’applicazione di tale misura di sicurezza solo qualora non ve ne siano altre ritenute idonee ad assicurare cure adeguate alla persona e a far fronte alla sua pericolosità, dall’altro, di evitare che le REMS diventino luoghi di ricovero di persone con caratteristiche molto diverse tra di loro, pregiudicandone così l’assistenza e il trattamento rieducativo.

Vi sono poi ulteriori aspetti positivi messi in luce dal Garante Nazionale.

Uno riguarda la crescente attenzione nei confronti della genitorialità delle persone detenute, al fine di tutelare i legami familiari e i rapporti genitoriali, elemento da sempre considerato essenziale per il trattamento rieducativo.

In questa prospettiva, il Ministero della Giustizia, nel settembre 2016, ha rinnovato la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, la quale riconosce la continuità del legame affettivo dei bambini con il genitore in carcere, prevedendo altresì l’istituzione di un Tavolo permanente con compiti di monitoraggio e promozione, di cui fa parte anche il Garante dei diritti dei detenuti.

Al fine di garantire la completa attuazione ai principi della rieducazione e della risocializzazione, fondamentale è la costruzione, all’interno di alcuni Istituti penitenziari, di percorsi culturali; tra questi spiccano i “Poli universitari penitenziari”, i quali permettono di affermare l’istruzione quale elemento centrale del trattamento rieducativo.

Accanto a tali aspetti positivi, vengono messe in evidenza anche alcune criticità relative alla c.d. area penale di privazione della libertà.

La prima riguarda i trasferimenti cui molti detenuti, soprattutto quelli di difficile gestione, sono spesso costretti.

Tale pratica è in forte contrasto con quanto sancito dalle Regole Penitenziarie Europee, in particolare dalla regola 17.3, che prevede l’obbligo di sentire preventivamente la persona che deve essere trasferita e che, qualora il trasferimento sia disposto per ragioni legate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza,

---

<sup>5</sup> Il documento finale nonché le relazioni dei 18 Tavoli tematici degli Stati generali dell’esecuzione penale sono consultabili su [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

<sup>6</sup> In particolare, i disegni di legge C 2798 e S 2067 sono tutt’ora all’esame del Senato.

l'audizione debba essere effettuata dalla direzione del luogo d'arrivo: la corretta applicazione di tale disciplina consente di non interrompere i rapporti di fiducia già avviati e che si rivelano fondamentali per lo sviluppo dell'esecuzione penale, rappresentando altresì uno strumento importante per la prevenzione dei suicidi in carcere.

Un secondo aspetto negativo riguarda le aree più rigide del sistema detentivo: alla data del 24 gennaio 2017, 8.577 persone erano detenute in regime di "alta sicurezza" e 729 in regime *ex art. 41-bis* ord. pen.

Si tratta di numeri piuttosto elevati, che devono far riflettere sulla concreta attuazione del principio sancito dall'art. 27, comma 3 Cost., secondo il quale "*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*"; tale principio deve applicarsi anche ai detenuti ristretti in condizioni particolarmente severe, come confermato dalla fondamentale sentenza n. 376/1997, con cui la Corte costituzionale ha stabilito che il regime *ex art. 41-bis* ord. pen. (il c.d. carcere duro) "*non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'articolo 13 dell'ordinamento, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive o di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'articolo 27 dello stesso ordinamento*"; da qui la naturale conseguenza che "*l'applicazione dell'articolo 41-bis non può equivalere (...) a riconoscere una categoria di detenuti che sfuggono, di fatto, a qualunque tentativo di risocializzazione*"<sup>7</sup>.

Per vigilare sulla corretta applicazione del dettato costituzionale, il Garante intende realizzare un'attenta opera di controllo su tali realtà detentive, verificando che ogni misura abbia come fine ultimo quello della rieducazione e che non venga intesa come mero strumento afflittivo; a tal fine, intende definire un rapporto relativo alle sezioni *ex art. 41-bis* ord. pen., che terrà conto anche delle indicazioni provenienti dagli organismi di controllo sovranazionali, primo fra tutti il CPT.

Un aspetto preoccupante è anche quello relativo agli episodi di autolesionismo e ai suicidi; per comprendere la gravità della situazione è sufficiente soffermarsi sui dati forniti dal Garante: nel corso del 2016 ci sono stati 8.540 episodi di autolesionismo, 1.006 tentati suicidi e 71 suicidi; nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 25 febbraio 2017 si sono registrati 1.262 episodi di autolesionismo, 140 tentativi di suicidio e 17 suicidi.

Inoltre, le sopracitate difficoltà relative alle condizioni detentive sono amplificate dalla carenza di risorse e di personale, causata dalla complessa riorganizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

---

<sup>7</sup> Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it); per un commento cfr. L. CESARIS, *In margine della sentenza costituzionale n. 376 del 1997: l'art. 41-bis, comma 2 ord. pen., norma effettiva o norma virtuale?*, in *Cass. pen.*, 1998, pp. 3179 ss.

Infine, un ulteriore problema riscontrato dal Garante riguarda le strutture per le misure alternative, che si sono rivelate del tutto inadeguate, soprattutto rispetto alle esigenze dei soggetti socialmente deboli, quali indigenti, stranieri e tossicodipendenti: per tali soggetti l'accesso alle misure alternative è ancora fortemente ostacolato dall'assenza di strutture adeguate.

In tema di misure alternative viene messa in particolare evidenza la perdurante assenza di un qualsivoglia collegamento tra la detenzione domiciliare e il principio della rieducazione: mancando la previsione di prescrizioni positive, ovvero con contenuto risocializzante, tale misura continua ad atteggiarsi come mero strumento di deflazione della popolazione carceraria.

### **3. L'area del controllo delle migrazioni.**

Tale area riguarda le strutture utilizzate per trattenere, in modo temporaneo o continuativo, i migranti irregolari: si tratta dei centri di permanenza in vista del rimpatrio forzato oppure dei luoghi di passaggio per fasi di foto-segnalamento e identificazione, quali gli *hotspot*; sono altresì comprese le zone aeroportuali di non ammissione al territorio del Paese e il monitoraggio dei voli di rimpatrio forzato<sup>8</sup>. Le forme di privazione della libertà nel contesto dei flussi migratori e delle procedure di rimpatrio rappresentano senza alcun dubbio l'area di controllo più complessa.

Una prima, pesante, critica riguarda la dimensione, particolarmente contenuta, dei CIE (Centri di Identificazione e Espulsione): alla data del 17 gennaio 2017, la capienza effettiva era di 359 posti, ma nei primi nove mesi del 2016 vi sono transitate ben 1.968 persone e di queste solo il 44% è stato rimpatriato.

Ancor più complessa è la situazione relativa ai c.d. *hotspot*: si tratta di luoghi dove le persone giungono per ricevere assistenza ed essere foto-segnalate e inserite nel database europeo Eurodac; la funzione di tali centri è quella di diversificare coloro che devono essere ricollocati in Europa da coloro che richiedono protezione internazionale e da coloro che sono destinatari di provvedimenti di respingimento o di espulsione.

Ancora incerta è la natura giuridica degli *hotspot*, mancando una specifica normativa al riguardo; insufficiente, a tale scopo, è il documento *Standard Operating Procedures* (SOPs) redatto dal Ministero dell'Interno con il contributo della Commissione Europea: tale documento prevede che una persona può uscire dalla struttura "solo dopo essere stata foto-segnalata, concordemente con quanto previsto dalle norme vigenti, se sono state completate tutte le verifiche di sicurezza nei database, nazionali ed internazionali, di Polizia".

---

<sup>8</sup> Cfr. Relazione punto 4, pp. 86 – 123. L'esposizione delle attività svolte dall'Ufficio del Garante relative all'area del controllo delle migrazioni è contenuta al punto 9.2, pp. 201 – 216 della Relazione presentata al Parlamento.

Il tempo di permanenza rimane, dunque, indeterminato e rimesso di fatto allo svolgersi della procedura di foto-segnalamento e di rilevamento delle impronte<sup>9</sup>.

La questione del foto-segnalamento è stata oggetto di attenta valutazione da parte dell'Ufficio del Garante Nazionale.

Viene sicuramente valutato in termini positivi il rifiuto da parte dell'Italia di adottare pratiche volte a forzare il prelievo delle impronte digitali; la procedura corretta consiste nell'informare preventivamente il migrante e convincerlo, anche avvalendosi della collaborazione di rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali, ad accettare il foto-segnalamento.

Il problema è che tale convincimento ha una durata variabile, finendo inevitabilmente per configurare una situazione di privazione della libertà, sprovvista di qualsivoglia tutela giurisdizionale, in quanto non disposta con un atto formale: situazione questa potenzialmente lesiva dell'art. 5 della CEDU ("Diritto alla libertà ed alla sicurezza").

Gli *hotspot* si configurano, quindi, come una sorta di "limbo giuridico", circostanza allarmante soprattutto quando le permanenze si protraggono per lunghi periodi e ancor di più quando riguardano i soggetti più deboli, nella maggior parte dei casi minori non accompagnati.

Sotto quest'ultimo profilo, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ha stimato che nel 2016 sono arrivati sul territorio italiano 25.846 minori non accompagnati (oltre 70 al giorno); l'Italia, in base alla Convenzione per i diritti dell'infanzia e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, considera tali soggetti persone vulnerabili e da tutelare, quindi da non espellere, ma da accogliere in Centri di prima e seconda accoglienza al fine di accompagnarli verso la maggiore età.

Alla fine del 2016 vi erano, all'interno dei Centri, ben 17.245 minori non accompagnati, una cifra doppia rispetto all'anno precedente: tale situazione ha determinato una inevitabile saturazione delle strutture di accoglienza e il prolungamento dei periodi di permanenza presso gli *hotspot*.

Accanto a questi problemi, il Garante registra anche elementi positivi, tra cui la sempre maggior efficacia delle operazioni di soccorso in mare, la già citata evoluzione delle operazioni di foto-segnalamento e l'aumento del numero di mediatori culturali all'interno degli *hotspot*, elementi che assicurano maggiore tutela alla dignità e libertà dei migranti.

---

<sup>9</sup> Il sistema, cui il Garante fa riferimento all'interno della Relazione, relativo ai CIE (oggi CPR, Centri di permanenza per il rimpatrio) e agli *hotspot* ha subito ingenti modifiche ad opera della L. 13 aprile 2017, n. 46 ("Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto all'immigrazione illegale"), che ha convertito il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (c.d. Decreto Minniti). Per un commento sulle novità in tema di *hotspot* introdotte dal c.d. Decreto Minniti cfr. LUCA MASERA, *I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconcertanti novità del decreto Minniti*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 10 marzo 2017.

Inoltre, viene sottolineato come, tra le attività di maggior rilevanza svolte dall'Ufficio del Garante, vi sia quella relativa al monitoraggio dei rimpatri forzati. Il coinvolgimento nel percorso di formazione organizzato dal Ministero dell'Interno per le scorte da utilizzare per le operazioni di rimpatrio ha permesso al Garante di monitorare con maggiore attenzione lo svolgimento della complessa procedura di rimpatrio, articolata in diverse fasi: 1) la fase di trattenimento, in cui coloro che verranno rimpatriati possono essere trattenuti; 2) la fase di pre-ritorno, che ha origine circa 24 ore prima della partenza e termina con il trasporto della persona alla stazione di partenza del vettore; 3) la fase di pre-partenza, che riguarda l'osservazione dei controlli preventivi di sicurezza, il briefing del personale della scorta, le condizioni di trattenimento nelle sale d'attesa presso la stazione di partenza e l'eventuale utilizzo di mezzi di contenzione; 4) la fase di trasporto, relativa al monitoraggio ed al controllo per tutta la durata del viaggio fino all'arrivo nello Stato di destinazione, coprendo anche le operazioni immediatamente successive, quali, ad esempio, la consegna del cittadino straniero alle Autorità del Paese di arrivo.

La corretta attuazione di tali procedure lascia, in ogni caso, privo di controllo il "dopo", ovvero ciò che accadrà in seguito al rimpatrio: al riguardo, obiettivo del Garante è quello di rafforzare la rete di connessione tra i Meccanismi nazionali di prevenzione dei diversi Paesi che sono parte del Protocollo opzionale della Convenzione contro la tortura.

#### **4. L'area della sicurezza.**

Tra le situazioni di privazione della libertà personale oggetto del controllo da parte dell'Ufficio del Garante vi sono anche le situazioni di arresto o di fermo operati dalle Forze di Polizia, nonché le realtà municipali autorizzate al trattenimento temporaneo di persone<sup>10</sup>.

Sono state visitate 14 strutture<sup>11</sup>: gli obiettivi erano quelli di valutare l'adeguatezza delle camere di sicurezza e di verificare l'accesso ai diritti fondamentali delle persone fermate o arrestate; si tratta, in particolare, di quattro diritti fondamentali, ripresi dalla *Roadmap* di Stoccolma relativa ai diritti procedurali: 1) il diritto all'accesso all'avvocato, non solo in funzione di difesa, ma anche preventiva; 2) il diritto alla notifica a un parente o a una persona di proprio riferimento dell'avvenuta privazione della libertà e la chiara ed esaustiva motivazione dell'eventuale ritardo di tale notifica per motivi inerenti all'indagine; 3) il diritto all'accesso al medico per l'accertamento delle condizioni di salute; 4) il diritto a essere informato in una lingua effettivamente comprensibile dei propri diritti.

Dai controlli effettuati è emersa, complessivamente, una positiva tutela di tali diritti.

Devono, tuttavia, registrarsi anche alcune criticità.

<sup>10</sup> Cfr. Relazione punto 5, pp. 126 - 134.

<sup>11</sup> Le strutture visitate con indicazione degli aspetti positivi e negativi ravvisati sono elencate al punto 9.2 pp. 190 – 201 della Relazione.

Una riguarda la frequente presenza di personale di custodia nel corso della visita medica: tale situazione rischia di ledere il rapporto fiduciario tra medico e paziente e di vanificare l'autenticità di quanto riferito dalla persona ristretta al personale sanitario.

Un secondo problema è legato all'assoluta carenza di camere di sicurezza: su 2.143 ufficialmente censite, 658 sono del tutto inagibili e 90 sono agibili solo parzialmente, rendendo così le rimanenti 1.395 assolutamente insufficienti; il Garante sottolinea con decisione l'assoluta necessità di far fronte a tale problema, viste le conseguenze negative che potrebbe avere sulle condizioni di sovraffollamento degli Istituti penitenziari.

Infine, viene evidenziata l'esigenza di rendere effettive le indagini sui presunti maltrattamenti; questo in funzione di una triplice tutela: delle persone che ne possono essere vittime, della gran parte degli operatori che agiscono ogni giorno con professionalità e dello Stato che deve in ogni momento affermare il principio fondamentale di democrazie e tutela di ogni persona.

Al riguardo, il Garante Nazionale valuta in modo positivo il provvedimento normativo, in corso di definizione, volto ad introdurre un elemento distintivo di reparto da apporre sulle divise<sup>12</sup>.

### **5. L'area sanitaria.**

L'area sanitaria comprende tutte quelle strutture dove le persone, spesso disabili o anziane, entrano volontariamente o in base ad un provvedimento di supporto sociale, ma che, con il passare del tempo, si trasformano in luoghi di permanenza non volontaria, dove gli ospiti vengono privati della capacità legale e delle possibilità di agire<sup>13</sup>.

Nel corso del primo anno di attività, tale area non è stato oggetto dei controlli e delle valutazioni da parte del Garante Nazionale, che se ne occuperà nel corso del 2017, relazionando il Parlamento nei primi mesi del 2018.

Viene però precisato fin da subito che un importante settore di intervento riguarderà la tematica dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO), la quale porta con sé il problema relativo al ricorso a mezzi coercitivi, sia fisici che chimici; al riguardo, il Garante sottolinea la necessità di aprire un dibattito che, senza interferire su questioni di natura medica, ribadisca il principio che nessuna misura può essere presa per esigenze connesse esclusivamente ad una carenza di personale e che nessun trattamento, pur adottato come misura necessaria o addirittura positiva per il paziente, può mai tradursi in una situazione che ricade entro la definizione di "trattamento inumano o degradante" sancita dall'art. 3 CEDU.

---

<sup>12</sup> Il c.d. Decreto Minniti in materia di sicurezza (D.L. 20 febbraio 2017, n. 14) è stato convertito con L. 18 aprile 2017, n. 48 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"). Tuttavia l'emendamento relativo all'apposizione di un codice identificativo sulle divise delle Forze di Polizia è stato ritirato.

<sup>13</sup> Cfr. Relazione punto 6, pp. 144 – 149.

## 6. Conclusioni.

Al termine della Relazione, il Garante ha dedicato un'apposita sezione, intitolata "Una istituzione che evolve", all'elencazione delle principali linee di evoluzione e progettualità del proprio lavoro e all'indicazione di alcuni importanti temi che intende sottoporre all'attenzione del Legislatore<sup>14</sup>.

Per quanto riguarda l'area penale, l'obiettivo è quello di avanzare una serie di proposte in linea con quanto elaborato nel corso degli Stati generali dell'esecuzione penale.

Nel settore che si è rivelato maggiormente complesso, ovvero quello del controllo delle migrazioni, il Garante, oltre a proseguire nel controllo dei luoghi di trattenimento dei migranti, intende implementare il progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati", finanziato nell'ambito del "Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020" (FAMI).

Nell'area "sicurezza e libertà", gli obiettivi principali sono quelli di migliorare l'informazione relativa ai diritti da assicurare alle persone private della libertà personale e di incrementare la capacità d'indagine nei casi di gravi episodi.

L'attività relativa all'area sanitaria, infine, è ancora in fase embrionale, ma il Garante ha già individuato i criteri da seguire nel corso delle visite che verranno effettuate il prossimo anno.

In conclusione, il primo anno di attività del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale è stato molto importante sia per porre le basi della nuova Istituzione, sia per delineare i contenuti dei progetti futuri: i lavori svolti, dettagliatamente descritti all'interno della Relazione presentata al Parlamento, hanno permesso di fornire una panoramica completa delle problematiche da affrontare in tema di detenzione e privazione della libertà personale, formulando altresì numerose proposte finalizzate alla loro soluzione.

---

<sup>14</sup> Cfr. Relazione punto 7, pp. 144 – 149.